

## Causa C-266/95

### Pascual Merino García contro Bundesanstalt für Arbeit

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Bundessozialgericht)

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 —  
Ambito di applicazione *ratione personae* — Nozione di lavoratore subordinato —  
Prestazioni familiari»

Conclusioni dell'avvocato generale N. Fennelly, presentate il 6 marzo 1997 ..... I - 3282

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 giugno 1997 ..... I - 3301

#### Massime della sentenza

1. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Lavoratore subordinato in aspettativa non retribuita soggetto alla legge tedesca — Figli residenti in un altro Stato membro — Nozione di lavoratore subordinato ai fini dell'erogazione delle prestazioni familiari — Applicazione dei criteri di cui all'art. 1, lett. a), e all'allegato I del regolamento n. 1408/71 — Effetti — Rifiuto delle prestazioni in forza della normativa nazionale — Ammissibilità — Allegato I — Violazione del Trattato — Insussistenza*  
[Trattato CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. a), punti i), ii), 73 e allegato I, punto I, C]

2. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Assegni familiari — Requisiti di residenza dei figli a carico — Inammissibilità*  
(Trattato CE, art. 48, n. 2)

1. Un soggetto che risiede e lavora in Germania mentre i suoi figli risiedono in un altro Stato membro, che, d'accordo con il datore di lavoro, fruisce di un periodo di aspettativa non retribuita, rientra nella definizione di «lavoratore subordinato» ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71, se è iscritto ad un regime assicurativo obbligatorio o facoltativo continuato contro uno più eventi corrispondenti ai rami di un sistema previdenziale che si applica ai lavoratori subordinati o autonomi.

Tuttavia, ai fini dell'erogazione delle prestazioni familiari ai sensi della normativa tedesca, ai sensi dell'art. 73 del regolamento, la nozione di lavoratore subordinato comprende solo i lavoratori subordinati che rientrano nella definizione risultante dal combinato disposto dell'art. 1, lett a), punto ii), e dell'allegato I, punto I, C, del regolamento, ossia quelli assicurati a titolo obbligatorio nell'ambito di uno dei regimi menzionati nell'allegato. Infatti, consentire ad un lavoratore che si trovi in una situazione come quella descritta di invocare una delle altre definizioni di «lavoratore subordinato» previste dall'art. 1, lett. a), del regolamento di cui trattasi al fine di ottenere prestazioni previdenziali tedesche significherebbe privare di qualunque effetto utile la disposizione dell'allegato.

L'allegato I, punto I, C, del regolamento, così interpretato, non viola alcuna norma del Trattato. Infatti, se un lavoratore che si trova nella situazione descritta non rientra nella definizione risultante dal combinato disposto delle norme citate, e non rientra in particolare nell'ambito di applicazione dell'allegato, la concessione o meno delle prestazioni familiari dipende dall'applicazione della normativa nazionale e non da quella dell'allegato.

Peraltro, l'art. 73 del regolamento non conferisce di per sé un diritto a prestazioni del genere, ma mira in particolare ad impedire che uno Stato membro possa subordinarne la concessione o l'entità alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro di erogazione, per evitare che il lavoratore comunitario venga dissuaso dall'esercizio del diritto alla libera circolazione.

2. L'art. 48, n. 2, del Trattato va interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una normativa nazionale che porti a negare prestazioni familiari a un lavoratore subordinato i cui figli risiedono in un altro Stato membro per i mesi di calenda-

rio che cadono per intero in un periodo di aspettativa non retribuita prolungata, mentre i lavoratori i cui figli risiedono nello Stato in cui detti lavoratori sono occupati vi hanno diritto.

Tale normativa, infatti, non potendo fondarsi su elementi idonei a giustificarla obiettivamente, è discriminatoria verso i lavoratori migranti, perché sono soprattutto i loro figli a risiedere all'estero.